Legge regionale 14 febbraio 1995 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

Art. 37

Recupero di aree degradateda attività di smaltimento di rifiuti ed estrattiveInterventi finanziati con ricorso a mutuo(programma 1.1.3.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 4 settembre 1991, n. 42, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1996.

2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 2454 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

3. La spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 35, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

4. Per le finalità previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 42/1991 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.

5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.